

	Rep. n. ____/____	
	COMUNE DI OSILO	
	PROVINCIA DI SASSARI	
	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE	
	ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 conv. con mod. e int. dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.--	

	L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nell'Ufficio Segreteria del Comune	
	di Osilo, avanti a me, Dott. _____, Segretario Comunale del Comune	
	di Osilo, autorizzato ex lege a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ove	
	sia parte l'ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.	
	267, con il mio consenso si sono personalmente comparsi i Signori:-----	

	- il quale agisce e stipula non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse	
	dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.Lgs.	
	n. 267 del 18 agosto 2000;-----	
	- _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____, -	

	oppure	
	- la ditta (dati dell'aggiudicatario) con sede in _____ in persona del	
	legale rappresentante..... in forza dei poteri allo stesso conferiti giusta	
	 (es. delibera del CdA) ____ allegata in copia conforme (in originale) al	
	presente atto sotto la lett.), in appresso denominata Concessionario.-----	

	Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io	

..... sono personalmente certo avendone i requisiti di legge, mi

chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:

PREMESSO CHE

a) con Deliberazione n. _____ del _____, il Consiglio Comunale ha approvato,

l'aggiornamento del *Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari* di cui

all'art. 58 della Legge 06.08.2008, n. 133 e ss.mm.ii, per l'anno 2025;

b) con Deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, venivano impartite direttive

ed indirizzi finalizzati ad ispirare i criteri per la concessione temporanea di

valorizzazione (rif. ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni

dall'art. 1 della L. n. 410/2001) degli immobili di proprietà comunale cd. “cassette -

albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegratico, Malaspina e Adelasia, destinate

ad uso turistico - ricettivo.

c) Con determinazione del n. del , è stata avviata la relativa procedura

in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3-bis, del D.L. n. 351 del 25

settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per brevità,

“art. 3-bis”), ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzazione degli

immobili di proprietà comunale cd. “casette - albergo diffuso” ubicati nelle vie

Montegratico, Malaspina e Adelasia, destinate ad uso turistico - ricettivo.

d) la procedura si è svolta secondo la normativa speciale di gara

e) all'esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della

concessione il/la _____, il/la quale ha

presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale allegata al presente atto

f) con Determinazione n. del è stata dichiarata l'efficacia

dell'aggiudicazione nei confronti di, previa verifica di tutti i prescritti

requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Sezione I

Previsioni generali

Art. 1

(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)

1) Le premesse, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo;

2) Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti di seguito
richiamati anche se non materialmente allegati:

a. Avviso di gara e relativa documentazione allegata;

b. Documentazione attestante i requisiti dell'aggiudicatario;

c. Proposta Progettuale di valorizzazione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

d. Offerta economico/temporale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune di
Osilo, concede in uso al Concessionario degli immobili di proprietà comunale cd.
“casette - albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia,
destinate ad uso turistico - ricettivo;

2) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile,

accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) esercitare la facoltà d'uso e di godimento degli immobili, qui accordata, per la

	durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione	
	d'uso dell'Immobile - attuale o prevista di concerto con le amministrazioni	
	competenti - e nel rispetto del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché	
	del paesaggio e dell'ambiente ove è inserito;	
	b) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi	
	ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo, le attività di natura	
	strettamente economica, nonché tutte quelle attività utili;	
	c) a garantire la fruibilità pubblica della struttura secondo le modalità della proposta	
	progettuale;	
	d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al successivo	
	art. 13;	
	Art. 3	
	(CONSEGNA DEL BENE)	
	1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente	
	art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende tutte le prescrizioni e	
	le modalità di trasformazione di cui agli strumenti paesistici, paesaggistici, urbanistici	
	ed edilizi vigenti.	
	2) il Concedente dichiara ed attesta che non sussiste la necessità di prestare garanzia e	
	consegnare la documentazione amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di	
	cui all'art. 1 del D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricati per la gran parte da	
	tempo inutilizzati e che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di	
	rifunionalizzazione da parte del Concessionario.	
	3) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa	
	conoscenza degli immobili e delle condizioni, anche di manutenzione, dei medesimi,	
	4	

	nonché dei luoghi oggetto della concessione.	
	4) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versano gli	
	immobili dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che	
	provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente	
	legislazione nazionale e regionale in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 192/2005 e	
	ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008.	
	5) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli	
	impianti, da parte del Concedente e ad ogni azione nei confronti della stessa per	
	eventuali vizi o difetti degli immobili, manlevando e tenendo indenne il Concedente	
	stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.	
	6) La formale e definitiva consegna degli immobili avverrà entro e non oltre ____ giorni	
	dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio tra le Parti,	
	di apposito verbale (di seguito “il Verbale di Consegna”).	
	7) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il	
	Concessionario assume la responsabilità di custode del bene assumendo anche l’obbligo	
	della vigilanza, nonché gli oneri relativi alla sicurezza, prevenzione e rimozione di	
	qualsiasi rischio, oltre all’assunzione di ogni attività connessa a tali obblighi e prevista	
	dalla legge. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire gli	
	immobili, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle	
	Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lettera c).	
	Art. 4	
	(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO)	
	1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di	
	potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-	
	5	

	bis e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra il Concedente e il Concessionario, è	
	disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla	
	normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei	
	medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.	
	Art. 5	
	(DURATA DELLA CONCESSIONE)	
	1) La concessione ha durata di _____ (_____), decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del presente atto ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.	
	Art. 6	
	(ACCESSO ALL'IMMOBILE)	
	1) Il Concessionario, per tutta la durata del presente atto, consente l'accesso al bene	
	oggetto di concessione da parte dei funzionari comunali incaricati, in qualsiasi	
	momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni. A tal fine, il medesimo si	
	obbliga a concordare con il personale degli uffici comunali il giorno e l'ora in cui	
	consentire la visita. Il concessionario è tenuto a consentire la visita e l'accesso	
	all'immobile alle persone autorizzate dal Comune di Osilo.	
	Sezione II	
	Condizioni economiche e gestionali	
	Art. 7	
	(CANONE DI CONCESSIONE)	
	1) Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il	
	Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta:	
	un canone annuo fisso stabilito in Euro _____ (_____ /00).	
	2) Il concessionario deve versare quanto dovuto mediante accreditamento sul conto	
	6	

	corrente di tesoreria comunale con IBAN, il Concessionario è tenuto a versare il	
	canone entro e non oltre il primo giorno di decorrenza di ogni rata.	
	3) Il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia	
	motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto	
	concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività di cui all'art. 2.	
	4) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà	
	essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia	
	il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in	
	dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di	
	mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito	
	il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli	
	interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può essere data che	
	mediante esibizione della ricevuta.	
	Art. 8	
	(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)	
	1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di	
	somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e	
	quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione	
	degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all'Art. 2,	
	tenendo indenne il Concedente da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.	
	2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla	
	disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il	
	subentro.	
	Art. 9	

	(ESONERO DI RESPONSABILITÀ)	
	1) Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni	
	a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione	
	dell'immobile dato in concessione.	
	2) Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia	
	urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere	
	indenne il Concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.	
	3) Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche,	
	restando esclusa ogni responsabilità del Concedente per ritardo e/o diniego di	
	autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo	
	Concessionario derivante da eventuali leggi e/o regolamenti, nonché da qualsiasi altra	
	causa, anche conseguente ad attività, ritardi e/o omissioni da parte di altre	
	Amministrazioni/Enti, non imputabile al Concedente.	
	Art. 10	
	(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)	
	1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna il Concessionario assume	
	l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria	
	responsabilità, alla manutenzione ordinaria degli immobili e a qualsiasi opera	
	necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso e alla sicurezza delle aree, delle	
	opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni	
	altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni.	
	2) Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati e concordati	
	con 'Ufficio Tecnico comunale - Settore Ambiente, manutenzioni e urbanistica	
	nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-	
	8	

edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni.

3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, mediante posta elettronica certificata, al Concedente.

4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Concedente, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle Attività di cui all'Art. 2 del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento agli immobili, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo. In caso di violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria di custodia, vigilanza e sicurezza dell'immobile, a carico del Concessionario, il Concessionario medesimo dovrà provvedere a quanto necessario per la loro esecuzione entro il termine stabilito dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza ipso iure dalla presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art. 12, salvo il diritto del Concedente a risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

Art. 11

**(SVOLGIMENTO DELLE “ATTIVITÀ ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER
IL CITTADINO”. CUSTODIA E VIGILANZA. RESPONSABILITÀ DEL
CONCESSIONARIO)**

1) Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente Art. 2.

2) Nello svolgimento delle predette Attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Concedente da ogni onere e/o responsabilità

	al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad	
	osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia,	
	generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.	
	3) Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente	
	concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in	
	modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta	
	estraneità del Concedente alle medesime.	
	4) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli	
	eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione	
	agli Interventi, alle Attività di cui al precedente Art. 2 oggetto della presente	
	concessione, rimanendo in ogni caso il Concedente sollevato da ogni e qualsiasi	
	responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del	
	Concessionario, che terrà sempre indenne il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi a	
	qualsiasi titolo.	
	5) Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il	
	Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale,	
	connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed	
	anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle	
	quali, in ogni caso, il Concedente è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in	
	diritto.	
	6) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del	
	Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli	
	uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico	
	del Concessionario le tasse e imposte locali e nazionali di qualsiasi natura gravanti	

	sugli immobili, incluso il rimborso all'Ente del canone demaniale di concessione	
	mediante accreditamento sul conto corrente di tesoreria comunale con IBAN.	
	7) Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione	
	e la fruizione pubblica del bene concesso in uso, così come previsto dall'Avviso di	
	gara.	
	8) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la	
	custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà	
	ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli	
	affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata	
	sorveglianza.	
	Sezione III	
	Subconcessione delle attività economiche/di servizio per il cittadino - Garanzie e	
	assicurazioni	
	Art. 12	
	(CAUZIONE A GARANZIA)	
	1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a	
	consegnare al Concedente: una prima cauzione definitiva per il periodo di ____	
	(____) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, consistente nella fideiussione n.	
	_____, rilasciata da _____, con sede legale _____ in data	
	__/__/____ a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione della presente	
	concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo di ____	
	(____) mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per tutta la durata della	
	concessione. A tal fine il Concessionario potrà presentare:	
	2) La predetta cauzione, costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza	
	11	

	assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di	
	cui all’art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno prevedere espressamente:	
	- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui	
	all’art. 1944 c.c.;	
	- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;	
	- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Concedente.	
	Art. 13	
	(COPERTURE ASSICURATIVE)	
	1) Il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del	
	presente atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della	
	presente Concessione e a consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguate	
	polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire:	
	a. prima e durante l’esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso Terzi	
	(RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso	
	Prestatori d’Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio,	
	fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell’Immobile oggetto di	
	concessione, con massimale non inferiore al valore dell’Immobile non	
	rifunzionalizzato;	
	b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente Art. 2 e	
	per tutta la residua durata della concessione, la Responsabilità Civile verso Terzi	
	(RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso	
	Prestatori d’Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio,	
	fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell’Immobile, con massimale	
	non inferiore al valore dell’Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà	
	12	

	incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma	
	degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.	
	2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all'attività indicata	
	nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si	
	impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo	
	di attività economica che andrà a svolgere all'interno dell'immobile oggetto di	
	concessione, esonerando il Comune di Osilo da qualunque obbligo e responsabilità che	
	potrebbe derivare nei confronti di terzi.	
	3) In caso di violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla	
	mancata stipula delle prescritte polizze assicurative, il Concessionario medesimo	
	dovrà provvedere a quanto necessario per la loro esecuzione entro il termine stabilito	
	dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza <i>ipso iure</i> dalla presente	
	concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al precedente Art. 12,	
	oltre all'eventuale ulteriore maggior danno.	
	Sezione IV	
	Verifiche e controlli	
	Art. 14	
	(ACCERTAMENTI PERIODICI)	
	1) Il Concedente potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a	
	verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione:	
	I) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, mediante sopralluoghi che	
	saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni;	
	II) che le Attività di cui all'Art. 2 siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e, più in	
	generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente	
	13	

	atto;	
	III) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti;	
	IV) che le attività di cui al precedente Art. 2 siano svolte nel rispetto delle norme vigenti;	
	V) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze coperture assicurative di cui al precedente Art. 13.	
	Sezione V	
	Previsioni finali	
	Art. 15	
	(RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI)	
	1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, gli immobili concessi ritorneranno automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune di Osilo, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All’atto della ripresa in consegna il Concedente, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.	
	2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell’Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente	

	connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente Art. 2, oggetto della presente	
	concessione.	
	Art. 16	
	(DECADENZA)	
	1) In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli	
	obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, il Concedente, valutate le circostanze,	
	avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza del presente atto di concessione e avrà	
	diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art. 13, oltre al risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno.	
	2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1), il Concedente, valutate le	
	circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per	
	adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la presente concessione si intenderà	
	“ipso iure” decaduta.	
	3) Il Concedente avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla	
	presente concessione nei seguenti casi:	
	a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali,	
	fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;	
	b) nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche “antimafia”;	
	c) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice di Comportamento del Comune	
	di Osilo.	
	Art. 17	
	(REVOCA)	
	1) Il Comune di Osilo potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6	
	(sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate	
	15	

	esigenze di carattere pubblico.	
	2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi	
	e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già	
	stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma	
	quinto dell'art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al	
	precedente Art. 2 da gestire, valutate sulla base del medesimo Piano economico-	
	finanziario.	
	3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del	
	bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 15, senza	
	che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto	
	indicato al comma che precede.	
	Art. 18	
	(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)	
	1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano	
	decorsi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.	
	2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al	
	precedente comma 1), il Concedente, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà	
	diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al precedente Art. 12.	
	3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente	
	concessione, dovrà dare al Concedente un preavviso di almeno 6 mesi prima della data	
	in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a	
	valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 12, di un importo pari a 2 volte il canone	
	complessivo di concessione.	
	4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla	
	16	

immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 15, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 19

(PANTOUFLAGE)

Il Concessionario è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti del Comune di Osilo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'aggiudicatario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Concessionario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20

(CONTROVERSIE)

Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Sassari.

Art. 21

(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del
Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario gli oneri di qualsiasi natura
gravanti sull'Immobile.

Art. 22

(INFORMAZIONI “ANTIMAFIA”)

(per il Concedente)

(per il Concessionario)

Art. 25

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del presente atto e nella fase anteriore alla stipula saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato atto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione dell'atto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 26

(EFFETTI DELL'ATTO)

Qualunque modifica al presente atto dovrà essere apposta mediante atto scritto.

Il Concessionario con la sottoscrizione dichiara di approvare specificatamente ad ogni effetto di legge, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i patti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,.

E richiesto, io ho ricevuto il presente atto che, scritto da
 persona di mia fiducia con mezzi informatici, consta di ____ pagine e ne ho dato lettura
 alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono

come appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati.

Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali

hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Responsabile del settore _____

Per il Concessionario _____

L'Ufficiale Rogante _____